Supplemento ordinario n. 6 al "Bollettino Ufficiale" n. 26 del 20 settembre 2005

Poste Italiane S.p.A. - Spediz. in abb. postale 70% - DCR Roma **Anno XXXVI**

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA **Roma, 20 settembre 2005** Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese
Registrazione: Tribunale di Roma n. 569/1986

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:
1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685074-5076.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.Lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

Riproduzione anastatica

PARTE I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 15 settembre 2005, n. **16.**

Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2005 ..... *Pag.* 3

Art. 9
(Concorso finanziario agli oneri per il "quadro cittadino di sostegno" del Comune di Roma)

1. La Regione concorre finanziariamente agli oneri per il "quadro cittadino di sostegno" del Comune di Roma destinato ai municipi.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è stanziata la somma di euro 500.000,00 a valere sulle disponibilità dell'UPB C11, mediante istituzione di apposito capitolo.

3. La Giunta regionale con propria determinazione stabilisce criteri e modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 10
(Approvazione bilancio annuale di previsione dell'Agenzia regionale per i trapianti e le patologie connesse del Lazio)

1. Ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche, è approvato il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 deliberato dall'Agenzia regionale per i trapianti e le patologie connesse del Lazio.

2. E' allegata la scheda riepilogativa del bilancio di previsione dell'Agenzia di cui al comma 1.

Art. 11
(Modifiche all'articolo 37 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche)

1. All'articolo 37 della l.r. 6/2002 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il Presidente del Consiglio, i componenti dell'Ufficio di presidenza, il presidente del Comitato regionale di controllo contabile, nonché i gruppi consiliari si avvalgono, per l'esercizio delle proprie funzioni, di strutture di diretta collaborazione con compiti di segreteria. Il Presidente del Consiglio si avvale di una ulteriore struttura di diretta collaborazione con compiti di supporto tecnico.";

b) al comma 2 le parole: "al presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 1";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. I presidenti delle commissioni consiliari permanenti e speciali si avvalgono di strutture di diretta collaborazione ai cui responsabili non si applica la disposizione di cui al comma 2.".